

CONTRATTO

Repertorio n. ...3.....del...d.../.../2021

CIG: Z7C2F7A533

VISTO il Decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 S.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i. Per la parte in vigore;

VISTO il D.L. 11/11/2016 e in particolare l'art. 6 "Interventi immediati sul patrimonio culturale";

VISTA la richiesta di offerta economica su Mepa (Mercato elettronico pubblica Amministrazione), RDO n. 2707833 del 3/12/2020 per l'affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, co.2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con modifiche dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 dei "Lavori per la messa in sicurezza e restauro della parte anteriore dell'emiciclo della Fontana dei Draghi presso Villa d'Este in Tivoli (RM)";

VISTO che la migliore offerta per la Stazione appaltante risulta essere quella della Ditta individuale Emiliano Africano – Conservazione e Restauro Opere d'Arte, con sede in Via Saronno, 80 – 00188 Roma - C.F.: FRCMLN73P13H501L;

VISTO il documento di stipula del contratto relativo all'RDO n. 2707833, acquisito agli atti con prot. n. 16 del 08/01/2021 con il quale si procede all'affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, co.2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con modifiche dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, dei lavori di "Lavori per la messa in sicurezza e restauro della parte anteriore dell'emiciclo della Fontana dei Draghi presso Villa d'Este in Tivoli (RM)", alla ditta Emiliano Africano – Conservazione e Restauro Opere d'Arte;

RICHIAMATI

Relazione tecnico-illustrativa sulle azioni da intraprendere per la messa in sicurezza e restauro della parte anteriore dell'emiciclo della Fontana dei Draghi presso Villa d'Este in Tivoli (RM)", inerente la gara CIG Z7C2F7A533 - (ALLEGATO A);

- il Capitolato Speciale d'appalto (ALLEGATO B)
- il Computo Metrico Estimativo, comprendente:

- il Quadro Tecnico Economico;
- l'incidenza della manodopera;
- Elenco dei prezzi unitari e analisi dei nuovi prezzi;
- Elaborati grafici
- il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza, DUVRI;

Tutto ciò visto e richiamato, il giorno del mese di dell'anno 2021, si conviene e si stipula il presente contratto:

TRA

L'Istituto Villa Adriana – Villa d'Este (di seguito denominato “Stazione Appaltante” e/o “Amministrazione”), Piazza Trento, 5 00019 Tivoli (RM), PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it in persona del Direttore dell'Istituto, Dott. Andrea Bruciati;

E

La Ditta individuale Emiliano Africano – Conservazione e Restauro delle Opere d'Arte. (di seguito denominata “Società” o “Appaltatore”), con sede in Via Saronno, 80 – 00188 Roma - C.F.: FRCMLN73P13H501L

di seguito congiuntamente denominate “Parti” -

Art. 1 Premesse

Le premesse e gli atti di gara allegati, ivi compresi la Relazione sulle azioni da intraprendere per la messa in sicurezza e restauro della parte anteriore dell'emicidio della Fontana dei Draghi presso Villa d'Este in Tivoli (RM) (ALLEGATO A), il Capitolato Tecnico (ALLEGATO B), il Computo Metrico Estimativo, (comprendente il Quadro Tecnico Economico, l'incidenza della manodopera) (ALLEGATO C), gli elaborati grafici (ALLEGATO D), l'elenco dei prezzi unitari e l'analisi dei nuovi prezzi (ALLEGATO E) relativi alla procedura ivi indicata formano parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone presupposto logico e giuridico.

Ai fini del presente contratto, tutte le attività e prestazioni, nonché correlativi importi da erogare da parte della Amministrazione indicati nel Capitolato Speciale d'appalto (ALLEGATO B) si intendono come obbligatori e vincolanti a partire dalla data di consegna dei lavori.

Art. 2 Oggetto dell'appalto e disciplina

Il presente appalto ha per oggetto i lavori per la *“messa in sicurezza e restauro della parte anteriore dell’emiciclo della Fontana dei Draghi presso Villa d’Este in Tivoli (RM)”*, così come richiesto e descritto all’Art. III del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al presente contratto (ALLEGATO B) e nelle ulteriori modalità specificate nei relativi allegati, nell’allegato tecnico di gara di *questa Amministrazione*, oltre che nell’offerta tecnica (ALLEGATO F) presentata dalla Ditta Emiliano Africano - Conservazione e Restauro delle Opere d’Arte, quali documenti e atti da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art. 3 – Importo dei lavori

L’importo dei lavori ammonta a € 28.708,17 (ventottomilasettecentootto/17) oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.206,80 (duemiladuecentosei/80) per un totale complessivo di € 37.716,26 (trentasettemilasettecentosedici/26) compresa IVA.

L’importo stimato dell’appalto si intende comprensivo di oneri vari, anche relativi a tasse e imposte, attrezzature, mezzi comprensivi dei consumi, prodotti, materiali, manodopera, direzione tecnica, viaggi, trasferte del personale, responsabilità, oneri di sicurezza propri dell’impresa appaltatrice, spese generali, utile d’impresa, e quanto altro indicato nel Capitolato d’appalto e nei restanti documenti di gara, a carico dell’impresa appaltatrice al fine dell’attuazione e del completamento a perfetta regola d’arte delle prestazioni date in appalto; lo stesso si intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste, per implicita ammissione dell’aggiudicatario.

Le modalità di calcolo dei compensi sono indicate Computo Metrico Estimativo, (comprendente il Quadro Tecnico Economico, l’incidenza della manodopera e l’elenco dei prezzi) allegato al presente contratto.

Art. 4 - Descrizione dei lavori e requisiti dell’appaltatore

L’immobile interessato dai lavori in oggetto è:

VILLA D’ESTE–TIVOLI (RM), Piazza Trento 5

Per i lavori e le operazioni da effettuare, che formano oggetto dell’appalto si rimanda agli artt. 3 e 5 del capitolato, parte integrante del presente contratto, che illustrano descrivono e chiariscono le modalità di intervento e i materiali d’uso, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. La Ditta alla quale sarà affidato l’incarico dovrà possedere attestato SOA categoria OS2-A classifica I, ovvero requisiti art. 12 DM 154/2017.

Art.5 - Orario di svolgimento del servizio

1. Il servizio in oggetto dovrà svolgersi negli orari specificatamente concordati con la D.L.

2. Il personale dell'Impresa aggiudicataria dovrà registrare la presenza giornaliera sul registro posto presso il corpo di guardia dell'ingresso Villa.

L'ingresso nella Villa è a partire dalle ore 7.00. L'accesso alla Villa deve avvenire dal cancello sito su Via del Colle con un mezzo di ridotta portata. Gli spostamenti all'interno del giardino possono avvenire pedonalmente o con mezzo ridotto tipo apecar di cui la ditta può dotarsi qualora lo ritenga necessario. L'accesso di Via del Colle è situato in zona ZTL pertanto sarà onere dell'operatore economico fare richiesta con l'avallo dell'Istituto provvedendo alla richiesta del permesso idoneo alla Polizia Municipale previa acquisizione dei dati relativi il mezzo, il conducente, il proprietario (qualora non coincidente). L'approvvigionamento e la preparazione dei cantieri, salvo casi eccezionali, avverranno prima dell'apertura al pubblico. Le lavorazioni saranno eseguite, di norma, nelle aree e negli orari di apertura al pubblico, previa compartimentazione delle zone di intervento. All'interno della Villa è possibile utilizzare i percorsi e le aree di sosta indicate nella planimetria allegata. Villa d'Este è chiusa al pubblico il lunedì mattina; l'apertura infatti in questa giornata è alle ore 14.

Art. 6 – Materiali d'uso, attrezzature e prodotti

Per materiali d'uso, attrezzature, responsabilità della custodia e dei danni o furti subiti, smaltimento dei rifiuti e contrassegno delle attrezzature si rimanda all'art. 5 del capitolato, parte integrante del presente contratto, pur se materialmente non allegato. Con il prezzo contrattuale saranno compensate tutte le spese necessarie per l'esecuzione delle opere (materiali, utensili, mano d'opera e quanto altro concernente). Tutte le imposte (esclusa IVA), tasse ed ogni altra spesa sono a carico dell'Impresa.

Art. 7 – Garanzia definitiva e assicurazioni a carico dell'impresa

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti col presente contratto, l'appaltatore ha costituito ai sensi dell'art. 103, c. 1, del DLgs 50/2016, la garanzia definitiva di € come risulta da polizza fideiussoria, n., del agli atti d'ufficio, della quale l'Ente ha facoltà di disporre ai sensi delle vigenti norme. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienza contrattuale da parte dell'appaltatore, la Stazione Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Ente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione pari all'importo del contratto che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzioni: la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere – compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere – causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili
nel caso concreto, per l'obbligazione del risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

- la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

- l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese fornitrici.

Art. 8 - Accertamento danni

1. L'accertamento dei danni sarà effettuato da un rappresentante della Stazione appaltante alla presenza del rappresentante legale dell'impresa o responsabile da questa designato. A tale scopo l'Amministrazione, comunicherà con sufficiente anticipo

all'impresa, il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire all'impresa di intervenire. Qualora l'impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto l'Amministrazione procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'impresa.

Art. 9 – Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.

2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi della normativa vigente; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi della normativa vigente – la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. L'istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'art. 157 del D.P.R. 207/2010. Ove, invece, l'istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 157 del D.P.R. 207/2010.

5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 10 – Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 comma 3 del D.P.R. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 11 - Sospensioni e proroghe

1. Le sospensioni sono regolate nei termini e nei modi di cui all'art. 107 del DLgs. 50/2016.
2. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.
3. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 4. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
4. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 12 – Penali

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all'art. 113-bis, comma 4 del DLgs 50/2016 e, quindi calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.
2. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
3. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del DLgs 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.

Art. 13 – Danni di forza maggiore

1. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e imprevedibili, per le quali l'Appaltatore non abbia ommesso le cautele atte ad evitarli. I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all'Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dall'inizio del loro avverarsi, in forma scritta.

Rimangono escluse dai danni riconducibili alla presente norma contrattuale i danni alle attrezzature, beni strumentali, opere provvisoriale e materiali.

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del DM 49/2018.

Art. 14 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla direzione lavori.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a causa dell'emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus SARS-Cov-2, sarà facoltà della Stazione Appaltante sospendere temporaneamente l'incarico, qualora si rendesse necessario, nel qual caso i giorni di sospensione non costituiranno motivo di ritardo nella consegna dei lavori;

- per avverse condizioni climatiche (piogge o temperature rigide) che impediscano un corretto utilizzo dei materiali o una corretta esecuzione delle operazioni di restauro, sarà facoltà della S.A. di sospendere i lavori per il tempo necessario al ritorno di parametri climatici opportuni, nel qual caso i giorni di sospensione non costituiranno motivo di ritardo nella consegna dei lavori;

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 15 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:
 - il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
 - il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 16 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 25 (venticinque) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del DLgs 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 11 del presente Capitolato è computata sul ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora.
Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

Art. 17 – Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture emesse ai sensi del D.P.R. 633/1972 e s.m. e i.
2. È previsto un SAL al raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale ed il saldo finale al termine dei lavori e successive verifiche da parte della S.A.
3. L'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este effettuerà il pagamento:
 - dopo aver accertato la regolarità del lavoro prestato
 - previa esibizione da parte dell'Impresa della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali e l'erogazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL.

Art. 18 – Pagamenti a saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di regolare esecuzione ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Art. 20 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del DLgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 21 – Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia – Invariabilità dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni compensano anche:

- circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

Art. 22 – Direzione dei lavori

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art.101 del DLgs 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Art. 23 – Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 149 comma 2 del DLgs. 50/2016.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerate varianti, ai sensi dell'art. 149 comma 1 del DLgs. 50/2016, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

5. Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 106 del DLgs. 50/2016.

Art. 24 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l'elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati dall'art.8 del D.M. 49/2018.

Art. 25 – Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 26 – Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs. 81/2008 e s.m. e i. nonché le disposizioni dello stesso decreto e s.m. e i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 27– Piano operativo di sicurezza

1. Ai sensi della normativa vigente l'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

2. In sede di stipulazione del contratto o di consegna delle prestazioni verrà, inoltre, sottoscritto il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) come predisposto dall'Amministrazione appaltante nel DUVRI facente parte, in prima stesura, dei documenti di gara. Anche le descrizioni ed indicazioni contenute nel DUVRI costituiscono prescrizioni per l'esecuzione delle prestazioni.

Art. 28 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del DLgs. 81/2008 e s.m. e i., l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

- la propria idoneità tecnico-professionale (cioè in possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell'Allegato XVII del DLgs. 81/2008 e s.m. e i.;

- l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

3. L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto all'art. 97 del DLgs. 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici

compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

4. Il piano operativo di sicurezza, il DUVRI e l'Appendice al DVR dell'Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 29 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un Ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e può procedere alla sospensione del pagamento del saldo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso

d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4. Qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del DLgs. 66/2003 e s.m. e i., può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.

5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:

- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

6. I datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

8. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.

11. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da 1.500 e a 12.000 e per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

Art. 30 – Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'articolo 108 del DLgs. 50/2016, nonché in caso di violazione dei piani di sicurezza. Inoltre la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 92 lett. c) comma 1 del DLgs. 81/2008.
2. Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 108 del DLgs. 50/2016.
3. Ai sensi del comma 6 del citato articolo, il responsabile del procedimento – nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto – dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
5. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del DLgs. 50/2016.

Art. 31 – Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell'art. 109, comma 1 del DLgs. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Art. 32 – Ultimazione dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 comma 5 del DLgs. 50/2016, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio ed elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell'opera, nel senso che considera la stessa

ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.

3. Ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del D.M. 49/2018 il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali è applicata la penale di cui all'art. 11 del presente Capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.

5. L'appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante.

6. L'appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione.

Art. 33 – Conto finale

Il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 34 – Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Ai sensi della normativa vigente, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all'articolo precedente.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Art. 35 – Termini per la regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 102 del DLgs. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 36 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore – Responsabilità dell'Appaltatore

Oltre gli oneri di cui al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile.

2. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con rete elettrosaldata metallica, l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente appaltante.

3. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.

4. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

5. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

6. La disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,...), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.

7. L'approntamento degli eventuali locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

8. L'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

9. L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

10. Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scolli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.

11. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.

12. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di saldo nella misura del 20%

che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

13. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 11 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità alla normativa vigente per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

14. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

15. La pulizia quotidiana col personale necessario delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto.

16. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

17. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

Art. 37 – Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato a:

- firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori (ai sensi dell'art. 14 del D.M. 49/2018);

- consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

- consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

2. L'appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art. 38 – Custodia del cantiere

È a carico e a cura dell'appaltatore la guardia e la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

Art. 39 – Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui al Testo unico dell'Edilizia D.P.R. 380/2001 e s.m. e i., curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 40- Verifica e controlli in corso di esecuzione

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.

Art. 41 – Obblighi del personale addetto al servizio

1. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere reso consapevole dell'importanza dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.

2. Il personale dell'impresa è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
3. L'impresa deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.
4. L'impresa prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto dovrà comunicare all'Amministrazione l'elenco nominativo dei dipendenti con esatte generalità e domicilio. Ogni variazione del personale comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata alla Stazione appaltante prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio.

Art. 42- Obblighi dell'impresa nei confronti del personale addetto al servizio

1. Il personale che verrà messo a disposizione dall'impresa per l'espletamento del servizio, compresi i soci delle cooperative, dovrà essere in regola con le norme in materia di igiene e sanità.
2. L'Amministrazione avrà facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
3. Il personale che verrà messo a disposizione dall'impresa dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni e di provata capacità, onestà e moralità.
4. Il personale dovrà inoltre essere dotato di apposita divisa con logo della Ditta.
5. L'Impresa ancorché non aderente alle associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese edili e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
6. I suddetti obblighi vincolano l'impresa aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
7. L'impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
8. L'Impresa deve certificare a richiesta dell'Istituto VILLA ADRIANA - VILLA D'ESTE, l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché

l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese edili e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.

9. Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, la Stazione appaltante procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'impresa un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

10. Qualora l'impresa non adempia entro il predetto termine la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.

11. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.

12. L'impresa si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione.

Art. 43- Locali assegnati all'impresa

1. L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione dell'impresa aggiudicataria l'area per apprestamento di cantiere (spogliatoio, bagno, deposito di materiali ed attrezzature).

2. L'impresa è comunque responsabile degli spazi riservati e di eventuali locali messi a disposizione.

Art. 44 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;

2. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.

Art. 45 – Interlocutori dell'esecuzione

Direttore dei lavori è la dott.ssa Margherita Romano, a cui si demanda in questa sede l'attività di verifica dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Società, con la sottoscrizione del presente contratto.

Il referente esecutivo, per conto dell'Appaltatore, cui l'Ente può riferirsi per le correnti problematiche e, quindi quale interfaccia operativo, è il dott. Emiliano Africano.

Art. 46 Patto d'integrità

L'operatore economico si impegna a sottoscrivere il patto d'integrità e la violazione del medesimo comporta le conseguenze di legge.

Art. 47 – Foro competente

Qualunque contestazione o vertenza dovesse sorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto, previo eventuale esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi dell'art 204 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, qualora non risolta, sarà definita dal Giudice ordinario ovvero dal Giudice amministrativo.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 48 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia.

R.U.P.:

Dott.ssa Veronica Fondi

Supporto al R.U.P.:

Dott.ssa Micaela Angle

Supporto al R.U.P. per gli aspetti amministrativi:

Ass.te Amm.vo Anna Maria Fazio

PROGETTISTI:

Dott.ssa Veronica Fondi

Dott.ssa Margherita Romano

DIREZIONE DEI LAVORI:

Dott.ssa Margherita Romano

DIREZIONE OPERATIVA:

Dott. Davide Bertolini

COLLABORAZIONE ALL'UFFICIO DIREZIONE LAVORI:

Ass. Tecnico Restauratore Barbara Caponera

Ass. Tecnico Elisabetta Ciniglio

IL DIRETTORE

Dott. Andrea Bruciati

EMILIANO AFRICANO

CONSERVAZIONE E RESTAURO OPERE D'ARTE

Firmato digitalmente da